



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Ugo Foscolo, 1 - 09095 **MOGORO** (OR)

Mogoro, lì 20 aprile 2023

DECRETO N. 06 DEL 20.04.2023

Oggetto: Incarico di posizione organizzativa relativa al Servizio Gestione del Territorio Paesaggio e Ambiente all'arch. Fernando Andrea Scanu – Funzionario Tecnico - Periodo: 01.05.2023 – 31.05.2023

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni "Parte Montis" è stata costituita con deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 26.10.2007;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, "la durata minima dell'incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e comunque non può essere superiore al mandato del Presidente";

DATO ATTO che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce al Presidente il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 109 del medesimo decreto e delle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATO CHE il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, ha novellato la disciplina dell'area delle posizioni organizzative, rinominati incarichi di elevata qualificazione (artt. da 16 a 21), la cui disciplina, a norma dell'art. 13, comma 1, del medesimo CCNL, rubricato "Norme di prima applicazione", al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari a darne attuazione, ne dispone l'entrata in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del medesimo, quindi a partire dal 1/04/2023. Il comma 2 dell'art. 13 del CCNL 2019-2021 dispone inoltre che "Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";

RICHIAMATI PERTANTO gli artt. 13 e ss. del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che recano la disciplina delle posizioni organizzative applicabile nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore della su citata nuova disciplina contrattuale, posizioni che possono essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevate competenze specialistiche, acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità;

DATO ATTO che la nomina e la revoca degli incarichi delle posizioni organizzative deve avvenire con criteri predeterminati dall'ente e questo vale, sia per la scelta dei soggetti, che per la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato;

EVIDENZIATO che i tempi di adeguamento alla nuova normativa contrattuale non potranno essere immediati, in quanto comportano precise relazioni sindacali; infatti, i criteri per la nomina, la revoca e per la graduazione della retribuzione sono oggetto di confronto, mentre, quelli per l'erogazione delle indennità di risultato vanno discussi sul tavolo della contrattazione integrativa;

CONSIDERATO CHE gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto

delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal medesimo CCNL;

VISTO il citato art. 109, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante il conferimento delle funzioni dirigenziali, che recita testualmente: "1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate da regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento o, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

VISTO l'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione";

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta n. 08 del 29.03.2023 si è preso d'atto dei nuovi profili professionali a decorrere dal 1° aprile 2023 in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 - titolo II;

CONSIDERATO CHE con Determinazione del Servizio Amministrativo Finanziario n. 13 del 31.03.2023 si è provveduto al reinquadramento automatico del personale in servizio, con decorrenza 1° aprile 2023, sulla base della Tabella B allegata al CCNL 16 novembre 2022;

CONSIDERATO CHE il sottoscritto Geom. GIORGIO SCANO, Sindaco del Comune di Simala, è stato nominato Presidente dell'Unione dei Comuni Parte Montis con deliberazione dell'Assemblea n. 08 del 15.12.2020;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare, l'art. 12, comma 6;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

DECRETA

1. **DI CONFERIRE**, per i motivi citati in premessa, l'incarico di Responsabile del Servizio Gestione del Territorio Paesaggio e Ambiente all'arch. Fernando Andrea Scanu, Funzionario Tecnico, dipendente del Comune di Masullas, per il periodo: 01/05/2023-31/05/2023;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio dell'Unione.
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente decreto a:
Ai Comuni aderenti all'Unione di Comuni Parte Montis
Al Servizio Finanziario per la registrazione degli impegni contabili;

Mogoro, 20 aprile 2023


Il Presidente dell'Unione Parte Montis
(Geom. Giorgio Scano)